

CONVENZIONE PER CONSULENZA PROFESSIONALE RELATIVA ALL'ASSISTENZA SANITARIA DEL PERSONALE ESPOSTO AL RISCHIO DI RADIAZIONI IONIZZANTI CLASSIFICATO IN CATEGORIA A

Tra l'Azienda Sanitaria Locale N.6 di Sanluri, Codice Fiscale 91009910927, con sede in via Ungaretti n. 9 – Sanluri, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Dr. Salvatore Piu

E

il Dr. Alberto Del Rio, nato a Cagliari il 30 aprile 1979, residente, in Via Albinoni, 46, Quartu Sant'Elena, Codice Fiscale DLRLRT79D30B354T, Medico autorizzato n. 1653 (D.P.R. 12 novembre 1972 – DM 15 dicembre 1974)

si conviene quanto segue:

ART. 1

Il Dr. Alberto Del Rio provvede per l'assistenza sanitaria del personale dipendente dell'Azienda esposto al rischio da radiazioni ionizzanti già classificato in Categoria A dall'Esperto Qualificato;

ART. 2

L'assistenza sanitaria viene prestata dal Dr. Del Rio nell'ambito dei locali aziendali, stabilendo un rimborso forfettario per ogni singolo accesso concordato pari a € 125,00 (centoventicinque/00) lordi, oltre iva se dovuta;

ART. 3

L'Azienda fornirà al Professionista incaricato l'elenco nominativo del personale esposto al rischio di radiazioni, già classificato in categoria A, comunicando tempestivamente qualunque variazione del personale medesimo e trasmettendo altresì tutte le comunicazioni nonché i dati forniti dall'Esperto Qualificato unitamente alle dosimetrie individuali;

ART. 4

Gli esami complementari alle visite mediche verranno eseguiti direttamente dall'Azienda e saranno successivamente trasmessi al Professionista incaricato, contestualmente alle visite periodiche;

ART. 5

Il Professionista incaricato, in ordine all'attività svolta oggetto della presente convenzione, informa periodicamente il Medico Competente nonché il Responsabile di Prevenzione e Protezione, mantenendo il

riserbo assoluto sugli atti di propria competenza, secondo quanto stabilito in materia di diritto alla riservatezza, assolvendo analogo onere di informazione periodica nei confronti del Direttore Generale e del Direttore Sanitario;

ART. 6

A fronte delle prestazioni rese, il Professionista rilascerà le relative ricevute, ai sensi dell'art.10 punto 18 del D.P.R. n.633/1972, pagabili tramite bonifico bancario, a 30 giorni dal ricevimento.

Il pagamento delle prestazioni professionali sarà corrisposto a seguito di presentazione delle relative note, debitamente vistate dalla Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di San Gavino Monreale.

ART. 7

La presente convenzione decorrente dalla data del 15 marzo 2014 avrà efficacia per 12 (dodici) mesi naturali e consecutivi, con scadenza prevista al 14 marzo 2015 e con esclusione di proroga tacita.

A tal fine, non si terrà in alcuna considerazione lo svolgimento di prestazioni rese dopo la scadenza indicata.

In caso di recesso anticipato, da parte del Professionista, è fatto obbligo di darne preavviso, di almeno 15 giorni, al Direttore Generale a mezzo di lettera raccomandata.

In tal caso saranno corrisposte esclusivamente le quote del compenso relative al periodo di attività effettivamente svolto, con rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa e/o azione nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale n. 6. di Sanluri.

ART. 8

Il medico autorizzato è tenuto a svolgere le funzioni previste dalla normativa di settore ed, in particolare, dal D.lvo n° 230/1995 e s.m.i.

Il medico autorizzato è tenuto a riportare nelle schede sanitarie individuali i risultati degli esami e delle visite e gli esiti delle valutazioni preventive e periodiche, nonché quelle ritenute necessarie a seguito di sorveglianza medica eccezionale.

Le visite oggetto della prestazione hanno cadenza semestrale per il personale esposto al rischio derivante da radiazioni ionizzanti, già classificato in categoria A.

In ordine agli accertamenti complementari del personale dipendente, questi ultimi avranno la periodicità di seguito indicata:

VISITA PREVENTIVA

A) Accertamenti di base

- Emocromo completo con formula
- Esame completo delle urine
- Creatininemia
- Glicemia
- Bilirubina totale e frazionata
- Transaminasi e gammaGT

ART. 9

Il professionista, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza l'Azienda al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle attività connesse all'affidamento del presente incarico e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ART. 10

Il Professionista ha il dovere di contribuire, con impegno e responsabilità, alla tutela dei valori posti a fondamento del modello organizzativo aziendale, nonché alla costante osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, che viene consegnato al medesimo contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.

L' accertata violazione, da parte del Dirigente nella cui struttura il professionista svolge la sua attività, di obblighi derivanti dal citato codice, comporta la risoluzione del presente rapporto contrattuale.

ART. 11

Il professionista si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa di Responsabilità professionale verso terzi e specifica polizza assicurativa per quanto concerne i rischi di infortunio che dovessero occorrere sulla propria persona, in caso di infortuni eventualmente verificatisi durante l'espletamento delle attività professionali dedotte nel presente contratto.

ART. 12

Il Professionista, sotto la propria responsabilità, dichiara che, in relazione all'incarico di cui al presente accordo, non intercorrono cause di incompatibilità con lo svolgimento della propria attività lavorativa o con incarichi attualmente assunti per conto di altre amministrazioni pubbliche, enti o soggetti privati.

Il professionista si impegna, inoltre, a comunicare all'Azienda l'eventuale insorgere di possibili cause di incompatibilità, che dovessero presentarsi durante l'intero periodo di validità del contratto

ART. 13

Il professionista, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/90 è tenuto a mantenere il segreto professionale e non può dare informazioni o comunicazioni relative ai provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno alla Asl n. 6 di Sanluri, ovvero un ingiusto vantaggio a terzi.

ART. 14

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il Foro competente è quello di Cagliari.

ART. 15

Il presente contratto, sarà registrato, in caso d'uso, ai sensi del DPR 26/10/72, n. 634.

ART. 16

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

La presente convenzione, redatta in duplice originale e sottoscritta dalle parti previa lettura approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è composta da n. 5 pagine e di n. 16 articoli.

Sanluri, _____.

Il Medico autorizzato
Dr. Alberto Del Rio

Il Direttore Generale Asl n. 6 di Sanluri
Dr. Salvatore Piu

Parere favorevole Resp.le Servizio Affari Generali e Legali
